



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII "A. VOLTA"**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.**  
Via G. Leopardi, 16 - 35126 - PADOVA  
Tel. 049 755880/049 757499 - Fax 049/8036162  
pdic891001@istruzione.it - C.F. 92200320288 Distretto n. 46  
<http://www.8icspadova.edu.it> Codice univoco ufficio: **UF7TFW**



## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

### **PREMESSA**

La scuola è una comunità educativa, il cui compito preminente è formare, non punire, con la stretta collaborazione e condivisione della famiglia. A questo principio dev'essere ispirata, senza automatismi, l'azione dei docenti e dei Consigli di Classe, affinché i ragazzi diventino autonomi attraverso lo studio, l'impegno e la condivisione dei valori fondamentali.

Per crescere diventa dunque essenziale conoscere e rispettare le regole, che devono servire a condurre gradualmente i ragazzi e le ragazze alle responsabilità della vita adulta poiché le norme sono la prima garanzia di uguaglianza e di tutela tra pari. Esse, inoltre, non possono in alcun modo prescindere dal rispetto delle leggi dello Stato e delle disposizioni ministeriali, che costituiscono la base prescrittiva della vita scolastica.

Il Regolamento ha perciò lo scopo di richiamare gli studenti ad un comportamento consapevole e critico, basato su alcuni requisiti condivisi:

**ATTENZIONE:** ai compagni e alle proposte educative dei docenti;

**CORRETTEZZA:** di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei materiali e dei locali scolastici;

**DISPONIBILITÀ:** a migliorare, a partecipare, a collaborare, a condividere, ad aiutare;

**LEALTÀ:** nei rapporti con i coetanei e con gli adulti;

**RISPETTO:** di **persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari.**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

**PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

**PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

**VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

**VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

**VISTA** la legge 30.10.2008, n. 169

**VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni

**SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 21 del 20/03/2019

## **DELIBERA**

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

### **Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 2 – Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio rispettando consegne e tempi stabiliti dai docenti.
2. Rispettare gli orari scolastici evitando ogni ritardo. L'eventuale ritardo dovrà sempre essere giustificato da un genitore sul libretto personale dell'alunno.
3. Essere diligenti e precisi nel portare il libretto personale e il materiale scolastico necessario all'attività didattica. Si precisa infatti che non sarà più recapitato il materiale portato dai genitori in caso di dimenticanza (DPR249/98; DL59/04).
4. E' fatto divieto di falsificare i contenuti delle comunicazioni e le firme dei genitori. È vietato omettere la trasmissione delle comunicazioni a casa.
5. Gli studenti si devono spostare all'interno dell'ambiente scolastico ordinatamente, sia per andare e tornare dalla palestra o da altre aule, sia per qualsivoglia altro tipo di spostamento, senza correre, spingersi o gridare e rispettando le norme di sicurezza

(DPR249/98; DL59/04). Si devono conformare al programma dell'uscita didattica o del viaggio di istruzione e seguire le indicazioni date di volta in volta dagli insegnanti accompagnatori mantenendo un comportamento idoneo e responsabile ed evitando di allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione. Nel caso di viaggio di più giorni, l'alunno deve adeguarsi alle regole degli ambienti frequentati (hotel, ristorante, museo, mezzi di trasporto, ecc.). In particolare, nelle camere d'albergo deve essere mantenuto l'ordine e un comportamento che non arrechi disturbo e non metta a rischio la propria vita o quella altrui.

6. Al suono della campanella dell'intervallo gli studenti devono uscire ordinatamente in cortile, e, tempo permettendo, nel plesso Todesco sostare negli spazi destinati agli alunni, mentre a Voltabarozzo nell'area in cemento antistante l'edificio scolastico (è vietato sostare vicino alle rastrelliere e sulle aiuole); si potrà entrare solo per accedere ai servizi; in caso di cattivo tempo l'intervallo si svolgerà nei corridoi del piano terra dove è vietato correre. Durante i cambi d'ora gli alunni dovranno rimanere all'interno dell'aula e mantenere un comportamento corretto. Al termine dell'intervallo vigono le medesime regole previste per l'entrata.
7. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
8. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; essi sono altresì tenuti a curare la propria persona.
9. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. (DPR249/98; DL59/04).
10. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
11. Gli studenti non devono portare materiale, di qualsiasi genere, estraneo alle attività scolastiche. È sconsigliato, altresì, portare oggetti di valore o denaro perché in caso di danneggiamento o perdita la Scuola non ne risponde assolutamente in alcun modo.
12. Durante l'orario scolastico (ricreazioni comprese) è vietato l'uso del cellulare nonché di apparecchiature elettroniche come ad esempio lettori MP3, Ipod, tablet, ecc., salvo espressa autorizzazione del personale docente. Considerato che il cellulare, in generale, non serve agli studenti, neanche per eventuali emergenze, perché comunque il personale docente e i collaboratori scolastici utilizzerebbero i telefoni della scuola, si consiglia ai genitori di invitare i propri figli a lasciare l'apparecchio a casa.  
I cellulari, comunque portati a scuola, devono essere tassativamente spenti all'ingresso dei locali scolastici; la scuola non risponde del loro eventuale smarrimento.

### **Art. 3 - Uso consapevole del cellulare e di apparecchiature elettroniche (Uso a scopo didattico)**

**a** - La competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dall'Unione Europea e l'uso consapevole delle nuove tecnologie consente alla scuola di rispondere a precise esigenze formative degli studenti. La competenza digitale è infatti trasversale ad ogni disciplina e può diventare strumento utile a creare efficaci ambienti laboratoriali di apprendimento. Non si tratta solo di preparare gli alunni a sviluppare e a rafforzare le abilità e le conoscenze sugli aspetti funzionali delle tecnologie digitali, ma soprattutto di motivarli e indurli a

praticarle e a viverle con la consapevolezza dei processi affettivo- relazionali che vengono messi in gioco. All'arricchimento cognitivo si connette, dunque, anche un'azione di prevenzione, quanto mai necessaria, per evitare i rischi di un loro uso non consapevole e perciò acritico. L'approccio all'utilizzo informato delle nuove tecnologie deve coinvolgere così sia l'aspetto cognitivo che quello sociale degli allievi, che impareranno ad essere più attenti non solo ai diritti e doveri della propria persona, ma anche a quelli degli altri.

Pertanto, l'uso di smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari, è consentito, sebbene unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

## **b - Uso del cellulare e denuncia all'autorità competente**

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti ad informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso del docente.

Si ribadisce, tuttavia, che l'uso del cellulare per la ripresa in audio, video o foto di persone (compagni e/o personale), con successiva pubblicazione/divulgazione del materiale, indipendentemente dal mezzo usato (social network, sms, cd, ecc.), potrebbe configurarsi anche come reato previsto dalla legislazione italiana, il Dirigente Scolastico può sporgere denuncia alle autorità competenti.

In tale casistica rientra anche l'uso di videocamere ed altre apparecchiature.

In caso di denuncia, il Dirigente Scolastico può:

- Procedere in autonomia
- Demandare la decisione al Consiglio d'Istituto, il quale decide a maggioranza semplice
- Convocare una commissione istituita allo scopo dal Consiglio di Istituto tra i suoi componenti e così composta: Dirigente Scolastico (presidente), un insegnante, un genitore.

## **Art. 4 – Disposizioni disciplinari**

### **4.1 Si configurano come **mancanze lievi**:**

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) non assolvere con costanza agli impegni di studio;
- c) disturbare occasionalmente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- d) uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante;
- e) non portare regolarmente il libretto personale e il materiale scolastico e non controfirmare le comunicazioni
- f) non rispettare le disposizioni relative all'entrata, all' uscita e all'intervallo;
- g) non curare adeguatamente la propria persona.

### **4.2 Si configurano come **mancanze gravi**:**

- a) falsificare le firme dei genitori e i contenuti delle comunicazioni scuola/famiglia
- b) spostarsi negli ambienti scolastici correndo, spingendosi, gridando e non rispettando le norme di sicurezza;
- c) portare a scuola e in uscita didattica oggetti pericolosi;
- d) utilizzare il cellulare sia acceso che spento come strumento di distrazione;
- e) reiterare una mancanza lieve;
- f) violare il diritto/dovere allo studio con assenze frequenti;
- g) utilizzare il cellulare per comunicare in voce, via sms o altro;
- h) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole irrispettose al Dirigente Scolastico, ai Docenti; al Personale non docente, ai compagni;

- i) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- j) non utilizzare correttamente le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
- k) reiterare un comportamento scorretto.

#### **4.3 Si configurano come mancanze gravissime:**

- a) marinare la scuola;
- b) fumare nei locali scolastici;
- c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- e) compiere atti di vandalismo su cose;
- f) compiere atti di violenza, intimidazione e/o sopraffazione fisica e/o psicologica su persone;
- g) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- i) utilizzare il cellulare per fotografare o riprendere in video compagni e/o personale;
- j) utilizzare il cellulare per fotografare o riprendere in video compagni e/o personale con successiva pubblicazione/divulgazione del materiale (social network, sms, cd, ecc.);
- k) Compiere atti di bullismo e cyberbullismo.

#### **Art. 5 - Violazioni e sanzioni**

1. Le mancanze previste nell'art. 4.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero /nota disciplinare. Il provvedimento viene riportato sul Registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) dell'art. 4.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, e comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. Le violazioni di cui alle lettere g) h), i), j) k), dell'art. 4.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto si riserva di decidere in merito all'esclusione da eventuali uscite didattiche, se l'alunno manifesta un generale comportamento irrispettoso delle regole.  
Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) dell'art. 4.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non

ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti pari o superiori ai quindici giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica e in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni disciplinari sono convertite in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Tali misure, che potrebbero essere irrogate anche con l'aiuto dell'Associazione Provinciale del Volontariato, si configurano non solo come sanzioni autonome alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

#### **Art. 6 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 a), b), c), d), e), f) e 4.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime o sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, è consentito, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori tramite convocazione anche attraverso vie brevi (libretto, fonogramma, posta elettronica). Nella comunicazione viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente, e alla presenza dei suoi genitori. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

#### **Art. 7 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale**

L'Organo Collegiale viene convocato tempestivamente.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno

essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La deliberazione deve indicare inoltre la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica previste dal presente regolamento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è esecutivo, trascorsi i termini per l'impugnazione ed eventualmente quelli per la pronuncia dell'OdG.

**Art. 8** I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

**Art. 9** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**Art. 10** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

**Art. 11** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

**Art. 12** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

**Art. 13** Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 14 - Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 gg. dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, di cui al successivo art. 15.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

**Art. 15.** L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- due docenti designati dal Consiglio di Istituto,
- Due genitori, designati dal Consiglio di Istituto il quale designa anche un membro supplente;

Per le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, è ammesso ricorso entro 30 giorni alla ricevuta comunicazione, a Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

**Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.**

**Art. 16** L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

**Art. 17** L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 18** Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 19** Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

**Art. 20** Organo di Garanzia d'Istituto e Regionale è costituito all'interno della scuola secondaria di I grado per le sanzioni disciplinari ed è composto da 3 docenti e 3 genitori nominati dal Dirigente Scolastico e aggiornato ogni biennio.

**Art. 21** Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

*Il presente regolamento è stato approvato nel Consiglio di Istituto del 18 settembre 2019*